

Il Consiglio Comunale di Varese

- Riconoscendosi nei valori che derivano dalla Resistenza e volendo onorare e tramandare la memoria di quanti/i si opposero alla dittatura, anche a prezzo della propria vita;
- Premesso che sono da condannare e da perseguire con fermezza tutte le iniziative, che provengano da associazioni ed organizzazioni politiche e sociali o da singoli, che diffondano idee e comportamenti ispirati a sentimenti antidemocratici, all'odio razziale, all'omofobia, all'antisemitismo, a fascismo o al nazismo;
- Ritenuto che non si debba lasciare spazio sotto qualsiasi forma a manifestazioni, associazioni ed organizzazioni dichiaratamente razziste, xenofobe, omofobe ed antidemocratiche, che, anche con esaltazione di forme di violenza, contribuiscono a creare sul territorio relazioni e reti di complicità ed omertà, nonché un pericoloso spirito di emulazione, specialmente in settori della popolazione giovanile;
- Richiamati i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione Italiana, in particolare dall'art.2 (*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo...*), dall'art.3 comma 1 (*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali*) e dall'art. 10 (*L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici*);
- Richiamata la XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica Italiana, che recita: *“È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”*;
- Richiamato l'art.2 della Dichiarazione Universale dei diritti umani (adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10.12.1948) il quale dispone che *“Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”*;
- Vista la legge nr.645/1952-Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione che all'art. 1 recita *“Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista”* e all'art. 2 *“Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell'articolo 1, è punito... Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione ... Se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate..”* e all'rt.4 *“Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguate le finalità indicate nell'articolo 1 è punito con la reclusione...”*;
- Vista la Legge 13 ottobre 1975, n. 654–Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, che all'art.3 recita *“È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione...”*;
- Vista la LEGGE 205/1993 del 25 giugno 1993, n. 205-Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa-, che

prevede che sia *“punito chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, e chi, in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”* e sancisce il divieto di *“ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”*;

- Vista la delibera di Consiglio Comunale nr.27 del 04/07/2013, pubblicata all’Albo Pretorio dal 17/07/2013 con data di esecutività 27/07/2013, avente per oggetto *“Mozione per contrastare manifestazioni e comportamenti di natura anticostituzionale”*, che dava mandato alla Giunta di **“mettere** in atto quanto di propria competenza affinché nel territorio del Comune non abbiano a svolgersi manifestazioni di stampo neonazista e/o neofascista, né in luoghi pubblici né in locali privati, ma aperti al pubblico” e **“costituirsi** parte civile in solidarietà alle vittime in caso di episodi di intimidazione e/o aggressione riconducibili a motivazioni politiche, razziste, sessiste” e “introdurre, fra i criteri che portano associazioni private ad essere riconosciute e/o ricevere agevolazioni e contributi pubblici, il criterio della adesione ai valori della Carta Costituzionale della nostra Repubblica”;
- Ritenendo rispettoso dei principi enunciati non concedere riconoscimenti, contributi, locali e spazi, ivi compresa l’occupazione di suolo pubblico, che sono nella diretta disponibilità e responsabilità dell’Amministrazione Comunale, a associazioni ed organizzazioni che abbiano manifestato pubblicamente ideologie razziste, xenofobe, antisemite, omofobe ed antidemocratiche o espressioni di odio e di intolleranza religiosa o che si ispirino al fascismo e/o al nazismo, che contrastino i valori della Resistenza;

Impegna il Sindaco e la Giunta

1. A dare indicazione ai competenti Uffici Comunali affinché non siano concessi permessi di utilizzo sale e/o suolo pubblico ad associazioni e/o organizzazioni politiche e sociali che rifiutino di sottoscrivere l’impegno a riconoscere i valori della Costituzione italiana ed a revocare immediatamente autorizzazioni qualora i concessionari le utilizzino per distribuire, diffondere, esporre, propagandare contenuti, immagini e simboli propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco;
2. A predisporre adeguato formulario in cui si dichiara l’adesione ai valori costituzionali, con esplicito riferimento alla XII Disposizione transitoria e finale (*E` vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista*) e si espliciti l’impegno a non distribuire, diffondere, esporre, propagandare contenuti, immagini e simboli propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco e prevedere che tale dichiarazione debba essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione e/o organizzazione a nome della quale viene avanzata la richiesta.